AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA N. 134

2 aprile 2025

Oggetto

Qualificazione con riserva, ex art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023 del Comune di Bussolengo- Iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023.

Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023.

Massima

Qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4 – Differenze – Effetti - Conseguenze.

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
La qualificazione ai sensi dell'art. 63, comma 13, è un istituto speciale rispetto al medesimo istituto previsto nell'art. 63, comma 4. La qualificazione con riserva ex art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023 esplica i suoi effetti anche dopo la fine del periodo transitorio del 30 giugno 2024.

La qualificazione ex art. 63, comma 13, non è soggetta ad alcun limite temporale o scadenza. L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 2 aprile 2025

DELIBERA

Visti

gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabiliscono i presupposti della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

Visto

l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

Visto

che il comma 13 dell'articolo 63 prevede che l'ANAC può stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;

Vista

la richiesta acquisita al protocollo dell'Autorità n. 0033559/2025 da parte del Comune di Bussolengo, nella quale si rappresenta l'urgenza di ottenere la

qualificazione per proseguire nell'attività di stazione appaltante dopo la chiusura della Centrale Unica di Committenza.;

Rilevato

che l'amministrazione ha già implementato una struttura organizzativa che presenta significative competenze in materia di affidamento e gestione di appalti pubblici;

Visto

il Programma dei lavori pubblici ritualmente approvato;

Vista

L'urgenza della stazione appaltante di avviare le procedure già programmate entro il mese di giugno 2025.

Considerato

Che sulla base dell'analisi dei documenti prodotti nel corso dell'istruttoria, al fine di consentire alla stazione appaltante richiedente di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta per ottenere la qualificazione ordinaria anche nel settore lavori, nel caso di specie appaiono sussistere le ragioni in fatto e in diritto necessarie per qualificare con riserva nel livello intermedio (L2) e, per l'effetto, disporre l'iscrizione con riserva, ex art. 63, comma 13, nell'Elenco delle stazioni appaltanti qualificate;

Ritenuto

pertanto, che nel caso in esame sia ammissibile procedere con la qualificazione con riserva nel livello intermedio e la conseguente iscrizione fino al 30 giugno 2025 all'Elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

DISPONE

l'iscrizione con riserva del Comune di Bussolengo (c.f. 00268250230) all'Elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate per il settore Lavori, livello L2, fino al 30 giugno 2025, con decorrenza dalla data di pubblicazione di tale Atto sul sito dell'Autorità.

Alla scadenza del periodo previsto, l'iscrizione con riserva cesserà di produrre effetti, e il soggetto richiedente sarà tenuto a presentare un'istanza di qualificazione ordinaria, a pena dell'impossibilità di ottenere il rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Ai fini della formalizzazione dell'iscrizione con riserva nell'Elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate disposta con la presente delibera, la stazione appaltante dovrà accedere al servizio di presentazione delle domande di qualificazione, procedendo alla compilazione del modulo predisposto da questa Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 aprile 2025

Il segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente